Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1976, n. 555.

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1976, n. 406, concernente corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico della regione Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 1976, n. 406, concernente corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico della regione Campania.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — DE MITA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1975.

Revisione dei prezzi degli appalti di opere, nonchè delle concessioni di costruzioni, aggiudicati o affidati dai servizi lavori e costruzioni, impianti elettrici e materiale e trazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Vista la relazione n. AG.3.2/020/29842 in data 13 settembre 1975 della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali;

Sentito il consiglio di amministrazione della predetta Azienda, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 22 del 21 ottobre 1975;

Decreta:

Art. 1.

Per gli appalti di opere nonchè per le concessioni di costruzioni, aggiudicati o affidati dal servizio lavori e costruzioni, dal servizio impianti elettrici e dal servizio materiale e trazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a partire dalla data del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 1975, è ammessa, per l'intera durata dei lavori, la facoltà dell'Azienda di procedere alla revisione dei prezzi per variazioni dei prezzi di mercato intervenute dopo il terzultimo giorno del termine utile per la presentazione dell'offerta in sede di licitazione privata o appalto-concorso, o dopo la data dell'offerta in sede di trattativa privata,

quando la predetta Azienda riconosca che le variazioni anzidette determinino un aumento o una diminuzione in misura superiore al cinque per cento sul costo complessivo delle opere alle originarie condizioni contrattuali. La revisione opera solo per la parte eccedente tale misura percentuale.

Art. 2.

Per gli appalti di opere e per le concessioni di costruzioni aggiudicati o affidati prima della data del presente decreto è ammessa la revisione dei prezzi secondo i criteri di cui ai seguenti punti, ferme restando, comunque, le situazioni che risultino coperte da prescrizioni già intervenute:

a) per la parte di lavori eseguita in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riconosca che il costo di tale parte, alle originarie condizioni contrattuali, sia aumentato o diminuito in misura superiore al dieci per cento, per effetto di variazioni dei prezzi di mercato intervenute dopo il terzultimo giorno del limite utile per la presentazione dell'offerta in sede di licitazione privata o appalto-concorso o dopo la data dell'offerta in sede di trattativa privata;

b) per la parte di lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 31 gennaio 1963, quando la predetta Azienda riconosca che l'aumento o la diminuzione di cui sopra risulti superiore al cinque per cento;

c) per la parte di lavori eseguita dal 1° febbraio 1963 al 31 dicembre 1968, quando la predetta Azienda riconosca che l'aumento o la diminuzione di cui al punto *a*) risulti superiore al sei per cento, esclusi però gli appalti aggiudicati nel periodo dal 1° agosto 1966 al 31 dicembre 1968, per i quali la revisione dei prezzi è ammessa per i lavori eseguiti fino al 31 dicembre 1968, quando l'Azienda riconosca che l'aumento o la diminuzione in parola risulti superiore al dieci per cento;

d) per la parte di lavori eseguita dal 1° gennaio 1969 fino alla loro ultimazione, quando l'aumento o la diminuzione di cui al ripetuto punto *a*) risulti superiore al cinque per cento.

In tutti i casi la revisione opera solo per la parte eccedente i sopraindicati limiti percentuali.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo non opera nei casi in cui sia stata definita ai sensi dell'art. 1664 del codice civile ed accettata senza riserve dall'impresa e nei casi in cui abbia già avuto luogo in via definitiva la erogazione di compensi per rincari, accettati senza riserva dall'Impresa.

La revisione dei prezzi non opera altresì per i lavori già collaudati senza che le imprese abbiano avanzato richiesta scritta di revisione dei prezzi entro la data della firma del certificato di collaudo.

La revisione stessa opera, invece, subordinatamente alle condizioni dei successivi articoli 3 e 4, nei casi in cui siano stati erogati corrispettivi revisionali soltanto per clausola contrattuale.

Art. 3.

Per gli appalti di opere e per le concessioni di costruzioni, la cui esecuzione interessi più d'uno dei periodi di cui al precedente articolo, i conteggi opereranno separatamente per ciascun periodo in relazione all'importo netto dei lavori eseguiti nel periodo stesso, indipendentemente dai risultati degli altri periodi.

Le istanze delle imprese intese ad ottenere la revisione dei prezzi devono essere presentate, a pena di decadenza:

entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* per i lavori già collaudati alla stessa data purchè le imprese abbiano già avanzato richiesta scritta di revisione dei prezzi entro la data della firma del certificato di collaudo;

entro tre mesi dalla data della firma del certificato di collaudo per i lavori ultimati e non ancora collaudati alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

entro la data della firma del certificato di collaudo per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e per quelli aggiudicati o affidati successivamente alla data di pubblicazione medesima.

Art. 4.

I conteggi revisionali saranno elaborati a consuntivo con la seguente procedura.

Secondo la natura degli appalti di opere o delle concessioni, si ricaveranno, dalle analisi delle voci di tariffa più significative e che comunque rappresentino almeno il settantacinque per cento dell'importo dell'appalto, gli elementi essenziali che caratterizzano il costo delle opere.

Le incidenze percentuali dei vari elementi (parametri), la cui somma deve essere uguale a cento, saranno calcolate dividendo l'ammontare della valutazione globale di ciascun elemento preso in considerazione agli originali costi di mercato, per la somma delle valutazioni globali relative a tutti gli elementi stessi.

Per quanto concerne le variazioni riconoscibili dei costi della mano d'opera si prenderanno in esame quelle che si verificano nella misura delle retribuzioni ai lavoratori e in quella degli oneri contributivi connessi, in conseguenza di accordi collettivi di carattere generale stipulati dalle associazioni di categoria più rappresentative o di nuove disposizioni delle autorità competenti.

Tali variazioni risulteranno dal raffronto tra la situazione salariale e contributiva alla data di riferimento e la nuova situazione derivante dalle intervenute variazioni.

Per situazione salariale e contributiva alla data di riferimento si assumerà il costo noto all'origine e cioè quello determinato dalla retribuzione ufficiale nota e dagli oneri contributivi connessi, nelle misure di cui alle aliquote convenzionali previste dai contratti di appalto o, in mancanza di esse, dagli oneri contributivi ufficiali noti alla data di riferimento.

Per nuova situazione salariale e contributiva si assumerà il costo determinato dalla nuova retribuzione ufficiale e dai predetti oneri contributivi, incrementati dalle variazioni sopravvenute.

La determinazione degli altri elementi di costo sarà effettuata prendendo in considerazione le indicazioni risultanti dalle tabelle emesse a cura delle commissioni provinciali per il rilevamento dei prezzi istituite presso i locali uffici del genio civile o, in mancanza, mediante rilevamenti presso le sedi opportune.

Calcolati i parametri e accertate le relative variazioni di prezzo, si procederà al calcolo delle variazioni percentuali globali di costo delle opere eseguite per ciascun periodo di variazione dei prezzi di mercato.

La variazione assoluta di costo delle opere sarà calcolata applicando le suddette percentuali agli importi relativi alle opere eseguite nei corrispondenti periodi di variazione.

L'importo per revisione dei prezzi sarà dato dalla somma delle singole variazioni assolute, al netto dell'alea e dell'eventuale corrispettivo revisionale per clausola contrattuale.

Art. 5.

In corso d'opera, e a cadenza quadrimestrale, l'Azienda potrà concedere acconti, nella misura dell'ottanta per cento, sulle somme che ritiene possano spettare all'impresa a titolo di revisione dei prezzi.

A tal fine l'impresa dovrà presentare richiesta scritta corredata da appositi conteggi che dovranno essere debitamente verificati dall'Azienda.

Gli acconti sono determinati applicando le modalità di cui all'art. 4 sull'importo dei lavori contabilizzati.

Art. 6.

Per gli appalti di opere e per le concessioni aggiudicati o affidati dal servizio lavori e costruzioni, dal servizio impianti elettrici e dal servizio materiale e trazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1976, è ammessa con la procedura di cui ai precedenti articoli la revisione dei prezzi per effetto di variazioni di mercato, quando la predetta Azienda riconosca che il costo complessivo delle opere, alle originarie condizioni contrattuali, sia aumentato o diminuito per effetto delle variazioni anzidette in misura eccedente il dieci per cento o quella diversa percentuale eventualmente stabilita dalle norme della legislazione per gli appalti di opere delle altre amministrazioni dello Stato.

La revisione opera solo per la parte eccedente i limiti percentuali di cui sopra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1976
Registro n. 20 Trasporti, foglio n. 256

(9304)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1976.

Autorizzazione al comune di Paola a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1971, con il quale il comune di Paola per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 432.000.000 con la Cassa depositi e prestiti, ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 32.389.000, per anni 15, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la delibera consiliare n. 306 in data 26 maggio 1975 della giunta municipale di Paola;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo - sezione decentrata di Cosenza, approva la delibera comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 293.000.000 per il completamento del nuovo palazzo di giustizia;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Paola, il nuovo palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Paola secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo il comune di Paola è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 293.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Paola un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 26.088.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 293 milioni da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla registrazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Paola il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo, ai fini dell'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1976
Registro n. 17 Giustizia, foglio n. 184

(9319)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.

Trasferimento alla regione autonoma della Sardegna del personale del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 480 concernente il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna degli uffici del Ministero dei lavori pubblici la cui attività è attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione;

Ritenuto che a mente dell'art. 30 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 480, al funzionamento degli uffici trasferiti la Regione deve provvedere, mediante il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data del 21 ottobre 1975;

che, pertanto, a seguito del consenso fornito dagli interessati, giusta il disposto dell'art. 30 sopracitato deve provvedersi al trasferimento alla regione autonoma della Sardegna del personale del Ministero dei lavori pubblici addetto, alla data surrichiamata presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Cagliari e gli uffici del genio civile a servizio generale di Cagliari, Sassari e Nuoro;

Visto l'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e la circolare esplicativa n. 68500.1.57.1 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione dei lavori pubblici nella seduta del 26 marzo 1976 (arg. n. 1);

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentita la regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 21 ottobre 1975 il personale del Ministero dei lavori pubblici appresso indicato, che ha *fornito il proprio consenso al riguardo, è trasferito* alla regione autonoma della Sardegna ripartito secondo l'ordine del ruolo di appartenenza, per carriera e qualifica come segue:

a) RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Carriera	Generalità	Qualifica	Contingente trasferito per qualifica
Dirigenziale	Umana Vittorio	1° Dirigente (direttore divisione)	1
Esaurimento	Ricco Gennaro	Direttore divisione	2
	Serra Antonio	Direttore divisione	
Direttiva amministrativa	Balata Giovanni	Direttore divisione aggiunto	2
	Caboni Niveo	Direttore sezione	
Esecutiva	Di Paola Ferdinando	Coadiutore superiore	1
	Cuomo Claudio	Coadiutore principale	5
	Caboni Palmerio	Coadiutore principale	
	Senis Rosaria n. Pala	Coadiutore principale	
	Cocco Enrico	Coadiutore principale	
	Tuveri Antonino	Coadiutore principale	
Ausiliaria	Pillai Raimondo	Commesso capo	1
	Vacca Antonio	Sopr. commesso	1 in sopr.

b) RUOLI ORGANICI DEL GENIO CIVILE

Carriera	Generalità	Qualifica	Contingente trasferito per qualifica
Dirigenziale	Ortu Vincenzo	1° Dirigente (capo ufficio tecnico)	1
Direttiva tecnica	Trombetti Antonio	Ingegnere superiore	10
	De Plano Antonio	Ingegnere superiore	
	Cherchi Franco	Ingegnere superiore	
	Mastinu Salvatore	Ingegnere superiore	
	Vento Valentino Orazio	Ingegnere superiore	
	Carta Alessandro	Ingegnere superiore	
	Biddau Alessandro	Ingegnere superiore	
	Daidone Luciano	Ingegnere superiore	
	Di Napoli Vito	Ingegnere superiore	
	Marras Cesare	Ingegnere superiore	
Concetto geometri	Del Rio Peppino	Geometra capo	4
	Molinari Francesco	Geometra capo	
	Ibba Ernesto	Geometra capo	
	Selenu Orlando	Geometra capo	
	Pinna Antonio	Geometra principale	25
	Cipelli Luciano	Geometra principale	
	Puddu Francesco	Geometra principale	
	Deliperi Giovanni	Geometra principale	
	Oggiano Antonio	Geometra principale	
	Sechi Antonio	Geometra principale	
	Cabras Giovanni	Geometra principale	
	Fercia Francesco	Geometra principale	
	De Giorgi Luciano	Geometra principale	

Carriera	Generalità	Qualifica	Contingente trasferito per qualifica
	Faedda Luigi	Geometra principale	
	De Murtas Emilio	Geometra principale	
	Catzeddu Pietro	Geometra principale	
	De Montis Paolino	Geometra principale	
	Bonifetti Pietro	Geometra principale	
	Nucaro Evaristo	Geometra principale	
	Versace Roberto	Geometra principale	
	Fadda Vincenzo	Geometra principale	
	Rotella Ferruccio	Geometra principale	
	Pulina Antonio	Geometra principale	
	Contini Federico	Geometra principale	
	Lai Guido	Geometra principale	
	Sitzia Efisio	Geometra principale	
	Capitta Francesco	Geometra principale	
	Oggiano Costantino	Geometra principale	
	Sulas Antonio	Geometra principale	
	sopr. Fraddi Giacomo	Geometra	21 di cui 6 in sopr.
	sopr. Figus Gaetano	Geometra	
	sopr. Castiglioni Guglielmo	Geometra	
	sopr. Sardu Costantino	Geometra	
	sopr. Soro Carlo	Geometra	
	Marinelli Spartaco	Geometra	
	sopr. Dessy Giorgio	Geometra	
	Casu Giovanni Pietro	Geometra	
	Pintus Antonio	Geometra	
	Vargiu Cesare	Geometra	
	Pittau Adolfo	Geometra	
	Palma Giovanni	Geometra	
	Capello Antonio Ugo	Geometra	
	Montis Elvio	Geometra	
	Mameli Augusto	Geometra	
	Corona Antonio	Geometra	
	Ferrara Enrico	Geometra	
	Caboni Giuseppe	Geometra	
	Sabinu Paolo	Geometra	
	Grassi Giovanni Franco	Geometra	
	Meloni Francesco	Geometra	
Concetto disegnatori	Tetti Fernando	Disegnatore capo	1
	Murgiano Giovanni	Disegnatore principale	1
	Ferrari Arturo	Disegnatore	1
Concetto ragionieri	Mori Vittorio	Ragioniere principale	1
	Sernaglia Luciano	Ragioniere	1
Concetto ufficiali idraulici . . .	Casale Giuseppe	Ufficiale idraulico	2
	Franchini Giuseppe	Ufficiale idraulico	
Esecutiva assistenti	Del Rio Franceschino	Assistente superiore	2
	Seddone Francesco	Assistente superiore	
	Mayaly Aldo	Assistente principale	8
	Coraduzza Andrea	Assistente principale	
	Marcialis Flavio	Assistente principale	
	Cagoni Efisio	Assistente principale	
	Martini Giovanni	Assistente principale	
	Doro Giovanni	Assistente principale	
	Cossu Anselmo	Assistente principale	
	Madeddu Alfonso	Assistente principale	
Esecutiva assistenti radiotecnici e marconisti	Casula Giuseppe	Assistente radiotecnico e marconista principale	1
Esecutiva coadiutori	Manca Virgilio	Coadiutore superiore	2
	Matta Anselmo	Coadiutore superiore	
	Sanguinetti Alfredo	Coadiutore principale	15
	Cadoni Palmerio	Coadiutore principale	
	Montaldo Alberto	Coadiutore principale	
	Mastinu Giovanbattista	Coadiutore principale	
	Carta Antonio	Coadiutore principale	
	Orofino Enrico	Coadiutore principale	
	Curreli Aldo	Coadiutore principale	
	Manzoni Angelo	Coadiutore principale	
	Capra Guido	Coadiutore principale	
	Rotondo Salvatore	Coadiutore principale	
	Mameli Sergio	Coadiutore principale	
	Chironi Pierina	Coadiutore principale	
	Perra Mario	Coadiutore principale	
	Porceddu Nello	Coadiutore principale	
	Rollo Piero	Coadiutore principale	
	Muretti Benito Benvenuto	Coadiutore	1

Carriera	Generalità	Qualifica	Contingente trasferito per qualifica
Ausiliaria	Matta Angelo	Commesso capo	9
	Pilo Bruno	Commesso capo	
	Masini Antonio	Commesso capo	
	Orru Marcello	Commesso capo	
	Floris Felice	Commesso capo	
	Corona Nicolò	Commesso capo	
	Olla Giuseppe	Commesso capo	
	Marras Marco	Commesso capo	
	Di Battista Tommaso	Commesso capo	
	Cossu Giammaria	Commesso	2 in sopr.
	Fadda Salvatore	Commesso	
Ausiliaria sorveglianti idraulici	Canu Costantino	Sorvegliante idraulico capo	8
	Sotgiu Tommaso	Sorvegliante idraulico capo	
	Dore Salvatore	Sorvegliante idraulico capo	
	Solinas G. Angelo	Sorvegliante idraulico capo	
	Usai Giovanni	Sorvegliante idraulico capo	
	Secchi Efisio	Sorvegliante idraulico capo	
	Melis Emanuele	Sorvegliante idraulico capo	
	Palla Salvatore	Sorvegliante idraulico capo	
	Camboni Giuseppe	Sorvegliante idraulico	9
	Marras Giovanni	Sorvegliante idraulico	
	Mulargia Vittorio	Sorvegliante idraulico	
	Pala Salvatore	Sorvegliante idraulico	
	Ariu Mario	Sorvegliante idraulico	
	Caredda Mario	Sorvegliante idraulico	
	Ponchietti Orazio	Sorvegliante idraulico	
	Cabula Francesco	Sorvegliante idraulico	
	Pani Emilio	Sorvegliante idraulico	

c) RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Carriera	Generalità	Qualifica	Contingente trasferito per qualifica
Concetto segretari	Serra Benvenuto	Segretario principale	2
	Cadelano Fausto	Segretario principale	
	Nieddu Gianfranca	Segretario	2
	Ollano Luciano	Segretario	
Esecutiva meccanografa . .	Orru Renato	Coadiutore meccanografo superiore	2
	Casano Luigi	Coadiutore meccanografo superiore	
	Scanu Ignazio	Coadiutore meccanografo	3
	Madeddu Giuseppe	Coadiutore meccanografo	
	Loni Mario	Coadiutore meccanografo	

Art. 2.

A decorrere dal 21 ottobre 1975, gli operai permanenti appresso indicati, che hanno fornito il proprio consenso al riguardo, sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna ripartiti secondo l'ordine per categoria e ruolo di appartenenza come segue:

OPERAI PERMANENTI

Pianta organica	Generalità	Qualifica	Categoria	Contingente trasferito per categoria
Servizi generali	Soriga Giovanni Maria	Operaio specializzato	1ª categoria	2
	sopr. Meloni Antonio	Operaio specializzato	1ª categoria	di cui 1 in sopr.
	Curreli Sergio	Operaio qualificato	2ª categoria	5
	Marras Antonio	Operaio qualificato	2ª categoria	di cui 1
	Cuccu Dario	Operaio qualificato	2ª categoria	in sopr.
	Cantini Rigo	Operaio qualificato	2ª categoria	
	sopr. Veroni Gino	Operaio qualificato	2ª categoria	
	Maulu Sebastiano	Operaio comune	3ª categoria	4
	Flore Giovanni	Operaio comune	3ª categoria	di cui 1
	sopr. Pileri Giovanni	Operaio comune	3ª categoria	in sopr.
	Virdis Severino	Operaio comune	3ª categoria	
S.E.P. - Cantieri e officine . . .	Ferrara Felice	Operaio qualificato	2ª categoria	1

Personale non di ruolo

Generalità	Qualifica
Piroddi Palmiro	Impiegato di 4ª categoria
Pistis Severino	Operaio non di ruolo

Art. 3.

In corrispondenza al contingente di personale trasferito di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, vengono ridotti come appresso con effetto dal 21 ottobre 1975 i singoli ruoli organici ed i contingenti di personale operaio del Ministero dei lavori pubblici per un numero di posti inerenti a ciascuna qualifica, uguale a quello risultante dal contingente di personale che occupava in ruolo un posto di organico.

Ruoli organici amministrazione centrale	Contingente trasferito
1° Dirigente (direttore di divisione)	1
Carriera direttiva esaurimento	2
Carriera direttiva	2
Carriera esecutiva	6
Carriera ausiliaria	1

Ruoli organici genio civile	Contingente trasferito
1° dirigente (capo ufficio tecnico)	1
Carriera direttiva	10
Carriera concetto geometri	44
Carriera concetto disegnatori	3
Carriera concetto ragionieri	2
Carriera concetto ufficiali idraulici	2
Carriera esecutiva assistenti	10
Carriera esecutiva radiotecnici e marconisti	1
Carriera esecutiva coadiutori ecc.	18
Carriera ausiliaria commessi ecc.	9
Carriera ausiliaria sorveglianti idraulici ecc.	17

Ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici	Contingente trasferito
Carriera di concetto segretari	4
Carriera esecutiva meccanografi	5

Operai permanenti	Contingente trasferito
Ruolo servizio generale	8
Ruolo S.E.P.	1

Con separato provvedimento si farà luogo alla ristrutturazione dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1976

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 *luglio* 1976
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 249

(9302)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Latina - abbondanti e persistenti precipitazioni piovose del 24-29 agosto e 3, 4, 7, 9, 11, 12 settembre 1975.

Roma - grandinata del 6 agosto 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Roma - grandinata del 6 agosto 1975:

comune di Genazzano per le località Grattoli, Casali, Varano, Colle S. Stefano, Roanico, Casal Trifoglio, Martorelli, Retacci, Cimitero, Casali, S. Filippo, Ara della Croce, Valle dei Signori, S. Pietro, Mufiana, Colle Otri, Colle Facciano, Curolo, Colle S. Angelo, Colle Cocomero, Colle S. Maria, Colle Larano, Valle S. Cristina, Castellana, Colle Pazzi, Casale Buzio, Sette Fontane, Colle Ceraso, Trigliano, La Cauzza, Colle Pasta, Profeta, Colle Roseta, Fontana Rena, Repeta, Ceppeto, Portonaccio, Colle S. Andrea, Biscia, S. Sabina, Montagna Massei, Enterre, Colle Acciaio, Colle Comari, Collicchi, Orto dei Frati, Frascheto (F. 6 - 7 - 8 - 9p - 14 - 15 - 16p - 19p - 20 - 21 - 22p - 23p - 24 - 25 - 26 - 27 - 28p - 30 - 31p - 5 - 10 - 11 - 12 - 17 - 22 - 18 - 23 - 28 - 32 - 33p - 1p - 9 - 16 - 19 - 31 - 2p).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1976

Il Ministro
per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(9254)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), approvato con proprio decreto 20 ottobre 1970 e modificato da ultimo con decreto 15 dicembre 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 20 novembre 1975, 3 febbraio 1976 e 18 marzo 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 8), 26, ultimo comma, 43, 48, lettera *c*), e 57, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLA STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, a dipendenti della Cassa, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per i singoli affari, ed anche in via continuativa per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 43. — Salvi altri modi di notificazione, delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa ed in questo caso le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè a enti creati o promossi dallo Stato o dalle Regioni, o ai quali lo Stato e le Regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale.

Art. 57. — Nell'impiego di capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(9014)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.
Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965, del 15 gennaio 1971, del 10 luglio 1971, del 5 luglio 1975 e del 29 luglio 1975;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 10 - i due primi commi sono sostituiti dai seguenti:

« Un bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica i risultati del concorso, e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 100.000.

Gli estremi dei bollini delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 100.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giuocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami ».

Art. 13 - i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« I premi di quota unitaria non superiore a L. 100.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

I premi di quota unitaria superiore a L. 100.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime e con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

I premi di quota unitaria compresa fra L. 100.001 e L. 200.000 sono spediti a domicilio e a spese del vincitore semprechè il nome, cognome e indirizzo del vincitore risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio della scheda ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(9152)

ORDINANZA MINISTERIALE 9 luglio 1976.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Siria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Siria sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(9379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 luglio 1976:

Dini Roberto, notaio titolare della sede soppressa di Cassine, distretto notarile di Alessandria, è trasferito d'ufficio nel comune di Castellazzo Bormida, stesso distretto.

Caravaglios Raffaele, notaio residente nel comune di Soveria Mannelli, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Solofra, distretto notarile di Avellino.

D'Addetta Vittorio, notaio residente nel comune di Adelfia, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari.

Tarsia Vincenzo, notaio residente nel comune di San Mauro Forte, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Bitritto, distretto notarile di Bari.

Mitrotti Paolo, notaio residente nel comune di Fuscaldo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Monopoli, distretto notarile di Bari.

Piacquadio Ettore, notaio titolare della sede soppressa di Ponte, distretto notarile di Benevento, è trasferito d'ufficio nel comune di Ariano Irpino, stesso distretto.

Sella Adriano, notaio residente nel comune di Grotte, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Caravaggio, distretto notarile di Bergamo.

Vacirca Ernesto, notaio residente nel comune di Santa Maria di Licodia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Giuliani Leonardo Pia Maria Andrea, notaio titolare della sede soppressa di Panni, distretto notarile di Foggia, è trasferito d'ufficio nel comune di San Ferdinando di Puglia; stesso distretto.

Macherozzi Geremia, notaio residente nel comune di Bagno di Romagna, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Forlì.

Guarnieri Luciano, notaio residente nel comune di Invorio, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Lissone, distretto notarile di Milano.

Tortora Giuseppe, notaio residente nel comune di Terzigno, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di San Giuseppe Vesuviano, stesso distretto.

Stacco Roberto, notaio residente nel comune di Cattolica Eraclea, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Urbino, distretto notarile di Pesaro.

Giuliani Umberto, notaio titolare della sede soppressa di Giffoni Valle Piana, distretto notarile di Salerno, è trasferito di ufficio nel comune di Laurino, stesso distretto.

Ferraro Ada, notaio titolare del posto soppresso nel comune di Teano, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere, è trasferito d'ufficio nel comune di Carinola, stesso distretto.

Delli Paoli Gennaro, notaio residente nel comune di Caserta, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Maddaloni, stesso distretto.

Ciaccia Matteo Renato, notaio titolare della sede soppressa di Sant'Angelo d'Alife, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere, è trasferito d'ufficio nel comune di Roccamonfina, stesso distretto

Porqueddu Gaetano, notaio residente nel comune di Thiesi, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari.

Faedda Mario, notaio residente nel comune di Ittiri, distretto notarile di Sassari, trasferito nel comune di Sassari.

Cascino Vincenzo Fulvio, notaio titolare della sede soppressa di Altavilla Milicia, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito d'ufficio, nel comune di Collesano, stesso distretto.

Giardino Furio, notaio residente nel comune di Desio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo.

Ventriglia Fausto, notaio residente nel comune di Ronciglione, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Civita Castellana, stesso distretto.

(9261)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 10 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,10	836,10	836,15	836,10	836,20	836,10	836,15	836,10	836,10	836,10
Dollaro canadese	845,45	845,45	845 —	845,45	845,25	845,40	845,55	845,45	845,45	845,45
Franco svizzero	335 —	335 —	334,70	335 —	335 —	335,10	334,90	335 —	335 —	335 —
Corona danese	137,15	137,15	137,15	137,15	137,10	137,10	137,15	137,15	137,15	137,15
Corona norvegese	151,48	151,48	151,50	151,48	151,50	151,40	151,50	151,48	151,48	151,50
Corona svedese	188,67	188,67	188,70	188,67	188,65	188,65	188,60	188,67	188,67	188,70
Fiorino olandese	311,32	311,32	311,45	311,32	311,25	311,30	311,36	311,32	311,32	311,35
Franco belga	21,309	21,309	21,30	21,309	21,30	21,30	21,32	21,309	21,309	21,30
Franco francese	168,03	168,03	167,70	168,03	168 —	168,05	167,88	168,03	168,03	168 —
Lira sterlina	1497,90	1497,90	1498,50	1497,90	1497,85	1497,80	1498,25	1497,90	1497,90	1497,90
Marco germanico	329,05	329,05	329 —	329,05	329,70	329,10	329,06	329,05	329,05	329,05
Scellino austriaco	46,311	46,311	46,33	46,311	46,30	46,30	46,32	46,311	46,311	46,30
Escudo portoghese	26,78	26,78	26,77	26,78	26,75	26,75	26,75	26,78	26,78	26,80
Peseta spagnola	12,2325	12,2325	12,24	12,2325	12,25	12,22	12,22	12,2325	12,2325	12,25
Yen giapponese	2,859	2,859	2,86	2,859	2,858	2,85	2,857	2,859	2,859	2,85

Media dei titoli del 10 agosto 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,60
» 5 % (Ricostruzione)	93,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,125
» 5 % (Città di Trieste)	89,825
» 5 % (Beni esteri)	89,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,225
» 5,50 % » » 1968-83	76,60
» 5,50 % » » 1969-84	78,275
» 6 % » » 1970-85	79,85
» 6 % » » 1971-86	79,35
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87 —
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,30
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,50
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,325
» poliennali 7 % 1978	89,90
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,725
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,45
» » 9 % 1980	91,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836,125
Dollaro canadese	845,50
Franco svizzero	334,95
Corona danese	137,15
Corona norvegese	151,49
Corona svedese	188,635
Fiorino olandese	311,34
Franco belga	21,314
Franco francese	167,955
Lira sterlina	1498,075
Marco germanico	329,055
Scellino austriaco	46,315
Escudo portoghese	26,765
Peseta spagnola	12,226
Yen giapponese	2,858

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario straordinario della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 10 marzo 1976, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento del 13 marzo 1976, con il quale sono stati nominati i membri degli organi della gestione, ai sensi dell'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, in amministrazione straordinaria;

Considerato che il commissario straordinario dott. Gennaro Coruzzolo ha presentato le dimissioni dall'incarico per motivi di salute e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Raffaele Rascio, nato a Napoli il 20 ottobre 1931, già presidente del comitato di sorveglianza della ripetuta popolare, è nominato commissario straordinario in sostituzione del dott. Gennaro Coruzzolo dimissionario ed il dott. Eraldo Candura, nato a S. Giorgio a Cremano (Napoli) il 17 febbraio 1943, è nominato membro del comitato di sorveglianza della medesima azienda, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1976

p. *Il Governatore:* ERCOLANI

(9341)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ispettore sanitario in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 288 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulle documentazioni, sulle legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante norme in favore dei profughi della Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, con la quale è stato istituito il servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. di cui alla tabella *A*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge del 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975 con cui, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, vengono determinati i programmi di esame dei concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera direttiva del servizio sanitario della protezione civile e servizi antincendi;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1975, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per il numero dei posti stabiliti da questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di ispettore sanitario in prova, della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia, conseguita in una Università della Repubblica, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 gosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto ai n. 7, lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, alla lettera *f*) del n. 7) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro

a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamato dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta morale e civile;

f) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Direzione le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle Prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quali titoli hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impiego di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio, presso il quale presta servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparato.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 23 *e* 24 *novembre* 1976 *con inizio alle ore* 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 8.

Al colloquio che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione

dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonchè le altre tre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure lo estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con prole o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al *Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi*, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 32° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dall'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o copia autenticata;

8) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione;

9) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 che, all'uopo deve essere eseguito presso istituti e laboratori autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione, con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione della avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso scritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettori sanitari in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi. Al termine di detto periodo conseguiranno la iscrizione nel ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975
Registro n. 16 Interno, foglio n. 283

Fac-simile della domanda

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome)
nato a . . (provincia di . .) il .
residente in (provincia di .)
via . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di ispettore sanitario in prova della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

e cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . . .;

e inscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero; non e inscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . . .;

è in possesso della laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso l'Università degli studi di . . . . nell'anno accademico . . . .;

è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

per quanto riguarda gli obblighi di leva, la sua posizione è la seguente: . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero; ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . ed ha cessato tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Roma, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

PROGRAMMA D'ESAME

1) Patologia speciale medica.
2) Patologia speciale chirurgica.
3) Semeiotica e clinica medica.
4) Semeiotica e clinica chirurgica.
5) Igiene.
6) Elementi di medicina legale e delle assicurazioni.
7) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La prima prova scritta verte sull'argomento di cui al n. 1).

La seconda prova scritta verte sull'argomento di cui al n. 2).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

(9217)

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore ginnico-sportivo in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulla documentazione e sulle legalizzazioni di firma;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 288 e 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, sul riordinamento della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante norme in favore dei profughi dalla Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975, con cui, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, vengono determinati i programmi di esame dei concorsi di ammissione alle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1975, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per il numero dei posti stabiliti da questa amministrazione;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera direttiva ginnico-sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore ginnico-sportivo in prova della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di educazione fisica rilasciato dall'istituto superiore di educazione fisica, ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, o titolo corrispondente conseguito secondo l'ordinamento anteriore alla legge stessa;

2) abilitazione all'insegnamento;

3) buona condotta morale e civile;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) l'età, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni trenta, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere agli anni trentacinque.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) Il limite massimo dei trenta anni è elevato ad anni trentacinque:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali anche se in servizio in prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288; nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

II) Ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di trenta anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni trentacinque;

III) Il limite massimo di trent'anni è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II) purchè complessivamente non si superino gli anni trentacinque;

7) avere assolto gli obblighi di leva;

8) la statura non inferiore ai metri 1,65.

I requisiti di cui ai numeri 5) e 8) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

9) essere cittadino italiano, ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 3, non possono essere altresì, ammessi a concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il trentesimo anno di età chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 6 dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conferimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo I, capo secondo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e le norme del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 28 e 29 ottobre 1976, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove suddette nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere la prova scritta dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno 20 giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del reperto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciato su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre, dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale loro circostanza mediante attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito alla trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zona del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, devono produrre il foglio di congedo in bollo.

Art 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il trentesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentesimo anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause, che ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale in bollo o copia autenticata del diploma stesso, su carta bollata;

7) attestato in bollo di abilitazione all'insegnamento;

8) copia dello stato di servizio civile rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettori ginnico-sportivi in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Al termine di detto periodo conseguiranno la nomina e saranno iscritti nel ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato un'indennità pari a 2 mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1975
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 282

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta consiste nella trattazione di un tema estratto a sorte da un candidato fra due proposti dalla commissione esaminatrice, sui seguenti argomenti:

Teorico-professionali.

L'educazione fisica e sportiva nel quadro della biologia umana.

Valutazione antropologica ed antropometrica individuale nell'educazione fisica.

Attività motorie ed effetti biologici (psichici, circolatori, respiratori, ecc.).

Esigenze igieniche dell'educazione fisica e sportiva.

Gradualità del lavoro muscolare nell'educazione fisica (addestramento, allenamento, fatica muscolare e generale).

L'educazione fisica nelle dottrine pedagogiche del XIX e XX secolo.

Le basi psicologiche dell'educazione fisica. Influenza della educazione fisica e sportiva nella formazione della personalità e come avviamento alla socialità.

Metodologia e didattica dell'educazione fisica moderna.

Alimentazione e dietetica dello sportivo.

Tecnico-professionali.

Sviluppi tecnici del movimento (analitico, simultaneo, ecc.) e relative applicazioni.

Intensità degli esercizi e loro applicazioni secondo il fine (forza, destrezza, resistenza, agilità).

La deambulazione e le sue applicazioni tecniche.

L'ordine chiuso nelle esigenze organizzative e di inquadramento.

Seguenza di esercizi ginnastici collettivi ai piccoli e grandi attrezzi possibilmente con schizzi illustrativi.

Classificazione e tecnologia degli attrezzi ginnastici con particolare riferimento a programmi di addestramento per giovani nell'età di leva.

Esercizi di preatletismo generale e specifico per le seguenti specialità sportive: ginnastica artistica, lotta, sollevamento pesi, canottaggio, atletica leggera, nuoto, sport invernali, pallavolo, pallamano.

Pratica sportiva e allenamento specialistico.
Nozioni generali di saggistica.
Metodologia della valutazione attitudinale atletica.
Terminologia ginnastica e sportiva.

PROVA ORALE

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti richiesti per la prova scritta e sui seguenti altri argomenti:

principali caratteristiche degli impianti e delle attrezzature ginnico sportive della ginnastica artistica, dell'atletica pesante, atletica leggera, canottaggio, nuoto, sci, pallavolo, pallamano;

principi generali di tecnica organizzativa della associazione sportiva;

nozioni sugli statuti e regolamenti sportivi federali della ginnastica artistica, lotta, sollevamento pesi, canottaggio, atletica leggera, nuoto, sci, pallavolo, pallamano;

elementi di traumatologia e soccorsi d'urgenza;

il candidato deve infine sapere leggere, interpretare e commentare tecnicamente, seguenze di esercizi descritti con o senza l'ausilio di illustrazioni;

legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

PROVA PRATICA

Il candidato deve presentare alla commissione esaminatrice, all'atto della prova pratica, una progressione scritta di esercizi ginnastici di un minimo di venti misure a corpo libero, o al piccolo attrezzo, o al grande attrezzo, a sua scelta.

Una squadra di 20 uomini viene messa a disposizione del candidato che deve dimostrare gli esercizi composti illustrandone le caratteristiche tecniche ed i fondamenti psicofisiologici e dare prova delle attitudini didattiche e capacità di comando. (Tempo a disposizione 60 minuti).

La commissione terrà conto dell'elaborato scritto e delle eventuali illustrazioni relative alla progressione presentata.

Al candidato è infine richiesta una particolare conoscenza, con eventuale dimostrazione pratica, di una delle seguenti specialità sportive: attrezzistica, lotta, sollevamento pesi, atletica leggera, pallavolo, canottaggio, nuoto, sci.

(9218)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di sovraintendente sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sovraintendente sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(9390)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI NARNI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Narni (Terni).

(9396)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale I;
un posto di aiuto di ostetricia-ginecologia;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di assistente di laboratorio;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di oculistica;
due posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente chirurgia generale;
un posto di assistente di urologia,

tutti a tempo pieno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(9389)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(9393)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di assistenza neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di assistenza neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(9395)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. DI CRISTINA» DI PALERMO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(9391)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «R. BINAGHI» DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Cagliari.

(9392)

OSPEDALE «SIMIANI» DI LOIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loiano (Bologna).

(9402)

OSPEDALE «S. MARIA DEL PRATO» DI FELTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio immuno-emo-trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(9401)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di assistente urologo del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(9399)

OSPEDALE «A. CARDARELLI» DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente dermosifilopata (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di urologia con sezione di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(9403)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato al secondo posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato, ai sensi della legge n. 482/68, al secondo posto di aiuto della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(9404)

OSPEDALE CIVILE «B. V. DELLE GRAZIE» DI LATISANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(9397)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asiago (Vicenza).

(9400)

PIO ISTITUTO «SANTA CORONA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ostetricia-ginecologia;

un posto di ispettore sanitario,

entrambi presso l'ospedale specializzato «G. Salvini» della città di Milano, in Garbagnate Milanese (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(9398)

OSPEDALE «NEFETTI» DI SANTA SOFIA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santa Sofia (Forlì).

(9394)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «U. BARBERINI» DI NETTUNO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la partecipazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nettuno (Roma).

(9416)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ed aumento del numero dei posti del concorso ad un posto di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (i posti sono elevati da uno a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nettuno (Roma).

(9417)

PIO ISTITUTO «S. SPIRITO» ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Avviso di rettifica

Nel bando dei concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 agosto 1976, dove è scritto: «due posti di aiuto *urologo*», leggasi: «due posti di aiuto *virologo*».

(9418)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1976, n. 33.

Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 13 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai membri e ai segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi, comunque costituiti od operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale, previsti da leggi statali o regionali, è corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di L. 20.000 per i presidenti e di L. 15.000 per i componenti ed i segretari.

Art. 2.

Il gettone di cui al precedente articolo non compete:

a) ai dipendenti della regione Piemonte;

b) ai pubblici amministratori in relazione ai propri compiti di istituto.

Per il gettone spettante ai dipendenti di altri enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le vigenti norme che ne disciplinano il trattamento economico.

A ciascun componente o segretario, anche se facente parte di più commissioni, consigli, comitati o collegi, non può essere corrisposto dalla Regione un numero di gettoni superiore a 8 per ogni mese.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai componenti o segretari di commissioni giudicatrici dei concorsi per esami inerenti l'ammissione o la promozione nell'ambito del ruolo del personale regionale.

Art 3.

Alle persone indicate nei precedenti articoli, che per partecipare alle sedute debbono recarsi in comune diverso da quello di residenza, sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennità per il proprio mezzo di trasporto con le modalità e nella misura chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente superiore e con le modalità di cui agli articoli 1 e 3 della medesima legge.

Per i dipendenti della regione Piemonte e degli altri enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le norme che ne regolano il trattamento economico di missione.

Art. 4.

S'intendono abrogate eventuali norme, regolanti la materia, in contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge, salvo quanto disposto dalla legge regionale 26 giugno 1973, n. 14.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 84 - 96 - 226 - 380 - 424 - 425 - 679 - 680 - 726 - 818 - 822 ed 892 e dallo stato di previsione della spesa per l'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 luglio 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1976, n. 34.

Rifinanziamento della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46: « Interventi a favore di consorzi fra enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 13 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, art. 3, primo comma, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di 1.400.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di un mutuo di pari ammontare, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore a trent'anni, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente iscritto al cap. 108 con la denominazione « Provento del mutuo relativo al rifinanziamento dei contributi in capitale a consorzi fra enti locali, nelle spese per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi » e la dotazione di 1.400.000.000. Nello stato di previsione della spesa del medesimo anno sarà corrispondentemente iscritto il capitolo 1123, con la denominazione « Contributi in capitale, a consorzi tra enti locali, nelle spese per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi » e lo stanziamento di 1.400.000.000.

All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 195.000.000 per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione, nella rispettiva misura di 175.000.000 e di 20.000.000, degli stanziamenti di cui ai capitoli 1018 e 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli 398 e 1417, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 175.000.000 e di 20.000.000.

Negli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1977 e successivi, sino alla completa estinzione del mutuo, saranno iscritti i capitoli 398 e 1417, con stanziamenti pari alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi in interesse di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, sono autorizzati, per l'anno 1976, il limite di impegno di 450.000.000 e le conseguenti annualità di spesa per gli anni finanziari dal 1976 al 2000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1122 con la denominazione « Contributi in interesse a favore di consorzi fra enti locali, nelle spese per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi » e lo stanziamento di 450.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 luglio 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1976, n. 35.

Modificazione della legge regionale 30 marzo 1974, n. 9, concernente « Contributi nelle spese di funzionamento delle comunità montane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29) *del* 13 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dall'anno 1976 il contributo aggiuntivo di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 30 marzo 1974, n. 9, è aumentato:

da L. 50 a L. 200 per ogni abitante residente nelle zone montane in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione;

da L. 50 a L. 200 per ogni ettaro di superficie in zone classificate montane.

Art. 2.

A decorrere dall'anno finanziario 1976 è autorizzato l'aumento di 280.000.000 della spesa indicata dalla legge regionale 30 marzo 1974, n. 9.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'iscrizione della somma di 280.000.000 nel cap. 64, istituito nello stato di previsione medesimo ai sensi della legge regionale di cui al precedente comma.

Nei bilanci degli anni finanziari 1977 e successivi il capitolo 64 sarà iscritto con lo stanziamento di 640.000.000.

Il presidente è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 luglio 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1976, n. 36.

Rifinanziamento e integrazione della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54: « Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 13 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della realizzazione dei programmi di cui alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54, art. 2, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di 5.000.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore a trent'anni da estinguere in semestralità costanti posticipate.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, i mutui predetti.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente istituito il cap. 109, con la denominazione « Proventi dei mutui autorizzati per gli interventi di competenza regionale in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche » e la dotazione di 5.000.000.000. Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito il cap. 1140 con la denominazione « Spese per gli interventi di competenza regionale in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche » e lo stanziamento di 5.000.000.000.

All'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui ai precedenti commi, valutato in 700.000.000 per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante la riduzione di 700.000.000 degli stanziamenti di cui ai capitoli 1018 e 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa nella rispettiva misura di 650.000.000 e di 50.000.000, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, il cap. 395 con la denominazione « Quote interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati per le spese in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali ed opere idrauliche » e lo stanziamento di 650.000.000, nonchè il cap. 1416, con la denominazione « Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati per le spese in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche » e lo stanziamento di 50.000.000.

Negli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1977 e successivi, sino alla completa estinzione dei mutui, saranno iscritti i capitoli 395 e 1416 con stanziamenti pari alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.

Il presidente della giunta è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il sesto comma dell'art. 6 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54, è così integrato:

« Nei medesimi programmi annuali, il 10% dello stanziamento globale sarà accantonato per il finanziamento di interventi urgenti che si rendano necessari in conseguenza di dissesti sopravvenuti o che valgano a prevenire possibili eventi calamitosi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 luglio 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1976, n. 37.

Delega al comune di Tortona della gestione della comunità protetta per profughi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 13 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 del proprio statuto, delega al comune di Tortona la gestione della « Comunità protetta per profughi ».

Art. 2.

Il comune di Tortona gestisce la suddetta « Comunità », nel rispetto delle norme che regolano gli interventi nei confronti dei profughi, allo scopo di pervenire alla chiusura della comunità stessa, con conseguente inserimento nel contesto sociale di quanti ancora vi si trovano.

Il provvedimento di chiusura della comunità medesima è adottato dalla giunta regionale.

E' compresa nella gestione anche l'erogazione di provvidenze stabilite dalla Regione nei confronti dei profughi ospiti della « Comunità ».

Art 3.

La Regione mette anticipatamente a disposizione del comune di Tortona, sui fondi di cui al successivo comma, le somme occorrenti alla gestione della « Comunità protetta per profughi ». Il comune di Tortona presenta annualmente alla Regione il rendiconto delle spese sostenute, anche ai fini degli eventuali conguagli.

Nel bilancio dell'anno finanziario 1976 sarà iscritto il capitolo 526 con la denominazione « Spese per la gestione della comunità protetta per profughi di Tortona » con lo stanziamento di 7.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 516 del bilancio 1976.

Nei bilanci degli anni 1977 e successivi, fino alla chiusura della « Comunità » sarà iscritto il cap. 526, con la denominazione « Spese per la gestione della comunità protetta per profughi di Tortona » e lo stanziamento di 7.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 luglio 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1976, n. **38.**

Norme provvisorie di salvaguardia alla istituzione di nuovi istituti privati di diagnosi e cura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 13 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al fine di non pregiudicare la programmazione ospedaliera di cui all'art. 29 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è vietato, fino all'entrata in vigore della legge regionale che approva il piano ospedaliero e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il rilascio di autorizzazioni all'apertura di gabinetti privati di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, di impianti privati radiologici, impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radium terapia, nonché di case di cura private.

Qualora la rete dei servizi sanitari esistenti in ciascuna delle istituende zone socio-sanitarie dovesse giustificare l'attivazione dei presidii di cui al comma precedente, la giunta regionale potrà rilasciare, previo accertamento in linea tecnica delle esigenze della zona interessata, autorizzazione in deroga al divieto stabilito nella presente legge.

Per le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, la giunta, sentita la competente commissione consiliare, valuta le medesime in modo contestuale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 luglio 1976

VIGLIONE

(8997)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762130)